

**DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME**  
**UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA**  
**PROPRIETÀ INTELLETTUALE**  
**(EUIPO)**

**Parte E**

**Operazioni di registro**

**Sezione 5**

**Consultazione dei fascicoli**

## Indice

<b>1 Principi di carattere generale.....</b>	<b>1716</b>
<b>2 I registri dei MUE e dei disegni o modelli comunitari.....</b>	<b>1717</b>
<b>3 Consultazione dei registri.....</b>	<b>1717</b>
<b>3.1 Informazioni contenute nei registri.....</b>	<b>1717</b>
3.1.1 Il registro dei MUE.....	1717
3.1.2 Il registro dei disegni o modelli comunitari.....	1718
<b>4 Consultazione di fascicoli.....</b>	<b>1718</b>
<b>4.1 Persone/soggetti autorizzati a chiedere l'accesso ai fascicoli.....</b>	<b>1718</b>
<b>4.2 Documenti che formano il fascicolo.....</b>	<b>1718</b>
4.2.1 Fascicoli relativi a domande di iscrizione di MUE.....	1719
4.2.2 Fascicoli relativi a domande di DMC.....	1720
4.2.3 Fascicoli relativi ai MUE registrati.....	1721
4.2.4 Fascicoli relativi ai DMC.....	1721
4.2.5 Fascicoli relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea.....	1721
<b>5 Parti di fascicolo escluse dalla consultazione.....</b>	<b>1722</b>
<b>5.1 Documenti esclusi.....</b>	<b>1722</b>
5.1.1 Documenti relativi ad astensioni o obiezioni.....	1722
5.1.2 Progetti di decisioni e pronunce e documenti interni.....	1723
5.1.3 Parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza.....	1723
<b>5.2 Accesso del richiedente o del proprietario ai documenti esclusi.....</b>	<b>1725</b>
<b>6 Procedimenti dinanzi all'Ufficio relativi alle domande di consultazione di fascicoli.....</b>	<b>1726</b>
<b>6.1 Estratti autentici o non autentici dei Registri.....</b>	<b>1726</b>
6.1.1 Estratti dal registro dei MUE.....	1726
6.1.2 Estratti del registro dei disegni o modelli comunitari.....	1726
<b>6.2 Copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti nei fascicoli.....</b>	<b>1727</b>
<b>6.3 Accesso online ai fascicoli.....</b>	<b>1728</b>
<b>6.4 Copie autenticate scaricabili.....</b>	<b>1728</b>
<b>6.5 Domande online di consultazione di fascicoli.....</b>	<b>1729</b>

<b>6.6 Domande scritte di consultazione di fascicoli.....</b>	<b>1729</b>
<b>6.7 Lingue.....</b>	<b>1730</b>
6.7.1 Domande di MUE o di DMC.....	1730
6.7.2 MUE o DMC registrati.....	1731
<b>6.8 Rappresentanza e autorizzazione.....</b>	<b>1731</b>
<b>6.9 Contenuti della domanda di consultazione di fascicoli.....</b>	<b>1731</b>
<b>6.10 Irregolarità.....</b>	<b>1732</b>
<b>6.11 Tasse di consultazione e comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli.....</b>	<b>1732</b>
6.11.1 Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo.....	1732
6.11.2 Consultazione di fascicoli.....	1732
6.11.3 Conseguenze del mancato pagamento.....	1734
6.11.4 Rimborso delle tasse.....	1734
<b>6.12 Requisiti per il diritto di terzi di consultare fascicoli relativi a una domanda di MUE non pubblicata, o a un DMC soggetto a differimento della pubblicazione.....</b>	<b>1735</b>
6.12.1 Consenso.....	1735
6.12.2 Dichiarazione di esercizio dei diritti discendenti dal marchio dell'Unione europea o dal disegno o modello comunitario registrato.....	1736
<b>6.13 Autorizzazione della consultazione di fascicoli, mezzi di consultazione.....</b>	<b>1737</b>
6.13.1 Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo.....	1737
6.13.2 Copie dei documenti del fascicolo.....	1737
6.13.3 Interesse specifico del richiedente la consultazione.....	1737
<b>7 Procedure per consentire alle autorità giudiziarie e altre autorità degli Stati membri di accedere ai fascicoli.....</b>	<b>1738</b>
<b>7.1 Esenzione da tasse.....</b>	<b>1738</b>
<b>7.2 Assenza di limitazioni per le domande non pubblicate.....</b>	<b>1739</b>
<b>7.3 Mezzi di consultazione.....</b>	<b>1740</b>

## 1 Principi di carattere generale

[Articolo 111, paragrafi 1 e 5](#), [articolo 114](#), [articolo 117, paragrafi 1 e 2](#), e [allegato I A, paragrafo 30, RMUE](#)

RMUE Articoli [20](#) e [21](#), REMUE

Articoli 72, 74 e 75 RDC

Articolo 69, paragrafo 1 e articoli 74, 75, 77 e 78 REDC

Il principio stabilito nell'ambito del sistema dei marchi e dei disegni o modelli dell'Unione europea prevede che:

- il «registro dei marchi dell'Unione europea» e il «registro dei disegni o modelli comunitari» riportino tutti i particolari relativi alle domande di marchi dell'Unione europea (MUE) e di disegni o modelli comunitari e ai MUE registrati e ai disegni o modelli comunitari registrati (DMC) e
- i «fascicoli» riportino tutta la corrispondenza e tutte le decisioni relative a detti marchi, disegni o modelli.

Sia i registri sia i fascicoli dell'Ufficio sono in linea di principio aperti alla consultazione pubblica. Tuttavia, prima della pubblicazione di una domanda di MUE o di DMC, o quando un DMC è sottoposto a differimento della pubblicazione, la consultazione dei fascicoli è possibile soltanto in casi eccezionali (cfr. i punti [4.2.1](#) e [4.2.2](#) che seguono).

Tutte le informazioni contenute nei registri sono memorizzate nelle banche dati dell'Ufficio e, ove del caso, pubblicate nel Bollettino dei MUE/dei DMC, in formato elettronico.

Le presenti direttive si occupano nello specifico della consultazione dei fascicoli.

La consultazione dei fascicoli può comprendere:

- la consultazione dei Registri;
- il rilascio di estratti autentici o non autentici dai registri;
- la consultazione del contenuto del fascicolo;
- la comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli, inclusa la comunicazione di informazioni specifiche contenute nei fascicoli senza la consegna del o dei documenti;
- il rilascio di copie autentiche o non autentiche di documenti contenuti nei fascicoli.

Ove non diversamente indicato, nelle presenti direttive il termine «consultazione di fascicoli» è utilizzato per esprimere tutte le forme su elencate di consultazione dei fascicoli.

Le disposizioni del RDC e del REDC relative alla consultazione di fascicoli di DMC sono quasi identiche alle disposizioni equivalenti previste dai regolamenti dei MUE. Pertanto, quanto segue si applica mutatis mutandis ai DMC. Nel caso in cui la procedura sia differente, tali differenze vengono specificate in un sottotitolo a parte.

## 2 I registri dei MUE e dei disegni o modelli comunitari

[Articolo 111, paragrafi 1 e 5, RMUE](#)

Articolo 72 RDC

Articolo 69 REDC

I registri sono tenuti in forma elettronica e consistono nelle registrazioni effettuate nei sistemi di banche dati dell'Ufficio. Sono disponibili per la pubblica consultazione sul sito web dell'Ufficio, salvo, nel caso dei disegni o modelli comunitari, quanto disposto dall'articolo 50, paragrafo 2, RDC. L'unico modo per accedere a taluni dati del registro non ancora disponibili online è di presentare domanda di informazioni o di chiedere estratti autenticati o non autenticati dal registro, o copie dei documenti del fascicolo, previo pagamento di una tassa.

## 3 Consultazione dei registri

### 3.1 Informazioni contenute nei registri

#### 3.1.1 Il registro dei MUE

[Articolo 111, paragrafi 2, 3 e 4, RMUE](#)

Decisione n. [EX-21-4](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 30 marzo 2021, relativa al registro dei marchi UE, al registro dei disegni o modelli comunitari, alla banca dati dei procedimenti dinanzi all'Ufficio e alla banca dati della giurisprudenza, e i relativi [allegati I e II](#).

Il registro dei MUE contiene le informazioni specificate nell'[articolo 111, paragrafi 2, 3, RMUE](#) e qualsiasi altro dato stabilito dal Direttore esecutivo dell'Ufficio ai sensi dell'[articolo 111, paragrafo 4, RMUE](#).

### 3.1.2 Il registro dei disegni o modelli comunitari

Articolo 50 RDC

Articoli 69 e 73 REDC

Decisione n. [EX-21-4](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 30 marzo 2021, relativa al registro dei marchi UE, al registro dei disegni o modelli comunitari, alla banca dati dei procedimenti dinanzi all'Ufficio e alla banca dati della giurisprudenza modificata dalla decisione n. [EX-23-3](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 4 aprile 2023.

Il registro dei disegni o modelli comunitari contiene le informazioni specificate nell'articolo 69 del REDC e qualsiasi altro dato stabilito dal Direttore esecutivo dell'Ufficio.

Ai sensi dell'articolo 73, lettera a), REDC, qualora la pubblicazione di DMC sia soggetta a differimento a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, RDC, l'accesso al registro da parte di persone diverse dal titolare è limitato al nome del titolare, al nome di eventuali rappresentanti, alla data di deposito e di registrazione, al numero di fascicolo della domanda e alla menzione del differimento della pubblicazione.

## 4 Consultazione di fascicoli

### 4.1 Persone/soggetti autorizzati a chiedere l'accesso ai fascicoli

Le modalità e il grado di accesso ai fascicoli variano a seconda del soggetto richiedente.

I regolamenti (il regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento su disegni e modelli comunitari nonché il REMUE e il RDMUE) distinguono le seguenti tre categorie di soggetti:

- il richiedente/proprietario del MUE o del DMC;
- terzi;
- le autorità giudiziarie o altre autorità degli Stati membri.

La consultazione dei fascicoli da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità degli Stati membri avviene nell'ambito del sistema di cooperazione amministrativa con l'Ufficio (cfr. il [punto 7](#) che segue).

### 4.2 Documenti che formano il fascicolo

I fascicoli relativi a un MUE o a un DMC comprendono tutta la corrispondenza tra il richiedente/proprietario e l'Ufficio e tutti i documenti (e dei relativi allegati) prodotti

durante l'esame della domanda, nonché tutta la corrispondenza riguardante il MUE o il DMC che è stato concesso. I fascicoli non includono le relazioni di ricerca sui marchi trasmesse dagli uffici nazionali.

I documenti concernenti procedimenti di opposizione, annullamento, nullità e ricorso dinanzi all'Ufficio nonché altri procedimenti, come le iscrizioni (trasferimenti, licenze, eccetera), fanno parte anch'essi dei fascicoli.

Tutti i documenti originali entrano a far parte del fascicolo e, pertanto, non possono essere restituiti a colui che li ha presentati. Quando si presentano i documenti, sono sufficienti semplici fotocopie le quali non devono essere né autenticate né legalizzate.

Se le parti ricorrono ai servizi di mediazione offerti dall'Ufficio in conformità della decisione n. [2013-3](#) del Presidium delle Commissioni di ricorso, del 5 luglio 2013, relativa alla composizione amichevole delle controversie (decisione sulla mediazione), o ai servizi di conciliazione in conformità della decisione n. [2014-2](#) del Presidium delle Commissioni di ricorso, del 31 gennaio 2014, relativa alla composizione amichevole delle controversie da parte della Commissione competente (decisione sulla conciliazione), tutta la corrispondenza concernente la mediazione o la conciliazione è esclusa dalla consultazione dei fascicoli.

[Articolo 115, RMUE](#)

Articolo 76, REDC

Anche quando una domanda di MUE non è più pendente o una registrazione di MUE o di DMC cessa di avere efficacia, la consultazione dei rispettivi fascicoli rimane possibile come se la domanda o la registrazione fossero ancora pendenti o efficaci, fintantoché il fascicolo viene conservato. Una domanda di MUE o di DMC cessa di essere pendente quando è respinta o viene ritirata o si ritiene che sia stata ritirata, mentre una registrazione di MUE o di DMC cessa di avere efficacia quando scade o viene ceduta, dichiarata non valida o revocata. Laddove siano conservati in formato elettronico, i fascicoli elettronici o le relative copie di back-up sono conservati a tempo indeterminato. Laddove e nella misura in cui eventuali fascicoli o parti di essi siano conservati in un qualsiasi formato diverso da quello elettronico, l'Ufficio conserva i fascicoli in formato diverso da quello elettronico per almeno cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui si verifica uno di detti eventi.

#### 4.2.1 Fascicoli relativi a domande di iscrizione di MUE

Articoli [44](#) e [114](#), RMUE

[Articolo 7, REMUE](#)

I fascicoli relativi a domande di iscrizione di MUE sono aperti alla consultazione dopo che l'Ufficio avrà pubblicato la domanda nel [Bollettino dei MUE](#). Il giorno della pubblicazione è la data di emissione indicata nel [Bollettino dei MUE](#) ed è riportato nel registro al codice INID 442. La divulgazione di dati relativi a domande di MUE non

pubblicate ottenuti tramite accesso online o in altri modi non costituisce pubblicazione della domanda ai sensi dell'[articolo 44, RMUE](#) e dell'[articolo 7, REMUE](#).

Prima della pubblicazione della domanda, la consultazione di fascicoli è soggetta a limitazioni ed è ammessa soltanto se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il richiedente la consultazione è il richiedente del marchio dell'Unione europea; oppure
- il richiedente del marchio dell'Unione europea ha fornito il proprio consenso alla consultazione del fascicolo relativo alla domanda di marchio dell'Unione europea (cfr. il [punto 6.12.1](#) che segue); oppure
- il richiedente della consultazione può provare che il richiedente del marchio dell'Unione europea ha affermato che dopo la registrazione eserciterà contro di lui i relativi diritti (cfr. il [punto 6.12.2](#) che segue).

[Articolo 41, paragrafo 3](#) e [articolo 115, RMUE](#)

Il richiedente ha sempre accesso ai fascicoli relativi alla propria domanda di MUE. Ciò comprende quanto segue:

- la domanda di MUE, anche quando l'Ufficio si è rifiutato di attribuirle una data di registrazione o se la domanda non soddisfa i requisiti minimi per l'attribuzione di una data di registrazione, nel qual caso la domanda non viene trattata come una domanda di MUE e, sotto il profilo giuridico, non esiste una siffatta domanda;
- i fascicoli, per tutto il periodo in cui sono conservati (cfr. il [punto 4.2](#) che precede), anche dopo che la domanda di MUE è stata respinta o ritirata.

#### 4.2.2 Fascicoli relativi a domande di DMC

Articoli 50 e 74, RDC

Articolo 70 e articolo 74, paragrafo 2, REDC

I fascicoli relativi a domande di DMC o a un DMC per cui sia stato disposto il differimento della pubblicazione, compresi quelli che sono stati oggetto di rinuncia, sono aperti alla consultazione solo qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il richiedente la consultazione è il richiedente/titolare del DMC, oppure
- il richiedente del DMC ha dato il proprio consenso alla consultazione del fascicolo relativo alla domanda di DMC, oppure
- il richiedente la consultazione ha dimostrato un interesse legittimo alla consultazione della domanda di DMC, in particolare qualora il richiedente la registrazione del DMC abbia affermato che dopo la registrazione del DMC farà valere i diritti cui questa dà origine contro la persona che sollecita la consultazione.

In caso di domanda multipla di DMC, tale limitazione alla consultazione si applicherà solo alle informazioni relative a DMC soggetti a differimento della pubblicazione, o a

quelli che, in definitiva, non sono stati registrati perché respinti dall'Ufficio o ritirati dal richiedente.

#### 4.2.3 Fascicoli relativi ai MUE registrati

I fascicoli relativi ai MUE registrati sono aperti alla consultazione.

#### 4.2.4 Fascicoli relativi ai DMC

I fascicoli relativi ai DMC sono aperti alla consultazione dopo che l'Ufficio ha pubblicato la registrazione nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari. Il giorno della pubblicazione è la data di emissione indicata sul Bollettino dei disegni o modelli comunitari ed è riportato nel registro al codice INID 45.

Per la consultazione dei fascicoli relativi a un DMC per cui sia stato disposto il differimento della pubblicazione, cfr. il [punto 4.2.2](#), che precede.

#### 4.2.5 Fascicoli relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea

Articolo [114, paragrafo 8](#), e articoli [189](#) e [190](#), RMUE

Articolo 106 *quinquies*, RDC

Articolo 71, REDC

Le registrazioni internazionali summenzionate sono, infatti, diritti esclusivi amministrati dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, ai sensi del [protocollo di Madrid](#) (nel caso dei marchi) e dell'atto di Ginevra (nel caso dei disegni o modelli). L'OMPI tratta le domande e poi le trasmette all'Ufficio affinché le esamini secondo le condizioni previste dal [regolamento sul marchio dell'Unione europea](#) e dal regolamento sui disegni e modelli comunitari. Tali registrazioni hanno lo stesso effetto di una domanda diretta di MUE o di DMC.

I fascicoli conservati dall'Ufficio relativi alle registrazioni di marchi internazionali che designano l'UE possono essere consultati su richiesta a partire dalla data di pubblicazione citata negli articoli [114, paragrafo 8](#) e articolo [190, paragrafo 1](#), RMUE. Le stesse regole valgono per la consultazione di MUE.

L'Ufficio fornisce informazioni in merito alle registrazioni internazionali di disegni o modelli che designano l'UE sotto forma di un link elettronico alla banca dati gestita dall'Ufficio internazionale (<http://www.wipo.int/designdb/hague/en/>). I fascicoli tenuti dall'Ufficio possono riguardare il rifiuto di una domanda di disegno o modello internazionale ai sensi dell'articolo 106 *sexies* del RDC e l'annullamento degli effetti di una registrazione internazionale di disegno o modello ai sensi dell'articolo 106 *septies* del RDC, e possono essere consultati ferme restando le restrizioni di cui all'articolo 72 del REDC (cfr. il punto 5 che segue) e le stesse limitazioni di cui ai punti [4.2.2](#) e [4.2.4](#) di cui sopra.

## 5 Parti di fascicolo escluse dalla consultazione

### 5.1 Documenti esclusi

[Articolo 114, paragrafo 4](#) e [articolo 169, RMUE](#)

Articolo 72, REDC

Taluni documenti contenuti nei fascicoli sono esclusi dalla consultazione, ossia:

- i documenti relativi all'astensione o ricusazione di funzionari dell'Ufficio, ad esempio a causa di sospetti di parzialità;
- i progetti di decisioni e di altre pronunce nonché altri documenti interni destinati alla preparazione di decisioni e altre pronunce;
- le parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza;
- tutti i documenti relativi all'invito dell'Ufficio di addivenire a una composizione amichevole, tranne quelli che hanno effetti immediati sul marchio o sul disegno o modello, come limitazioni, trasferimenti, eccetera, e sono stati dichiarati all'Ufficio (per le procedure di mediazione e di conciliazione, cfr. il [punto 4.2](#) che precede).

I fascicoli relativi alle domande di iscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati o all'elenco dei disegni e modelli dell'Ufficio, comprese tutte le decisioni ivi adottate, non sono accessibili al pubblico in quanto non si riferiscono a procedimenti relativi a marchi o disegni e modelli in quanto tali (cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Parti nel procedimento e rappresentanza professionale, punto 4.3.5](#)).

In linea di principio, i documenti di natura personale, quali **passaporti o altri documenti d'identità**, presentati in particolare come prova in relazione a richieste di trasferimento, le prove di «**dati sanitari**», presentate in particolare come prova in relazione alla *restitutio in integrum* o come prova a sostegno di richieste di proroga, e gli **estratti conto** che possono, ad esempio, essere allegati alle domande e alle richieste come prova del pagamento delle tasse, per la loro natura personale intrinseca giustificano la riservatezza nei confronti di terzi la quale, in linea di principio, prevale su qualsiasi interesse di terzi.

#### 5.1.1 Documenti relativi ad astensioni o obiezioni

[Articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#)

Articolo 72, lettera a), REDC

Questa eccezione riguarda i documenti nei quali un esaminatore dichiara di astenersi dal partecipare al procedimento in oggetto, nonché i documenti nei quali un esaminatore esprime osservazioni su una richiesta di ricusazione presentata da

una delle parti in causa sulla base di un motivo di astensione o di sospetti di parzialità. Non riguarda, invece, le lettere nelle quali una delle parti in causa solleva un'obiezione, separatamente o unitamente ad altri documenti, sulla base di un motivo di astensione o di sospetti di parzialità, né le decisioni sulle misure da prendere nei casi summenzionati. La decisione adottata dal competente organo dell'Ufficio senza la persona che si è astenuta o è stata ricusata fa parte del fascicolo.

### 5.1.2 Progetti di decisioni e pronunce e documenti interni

[Articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#)

Articolo 72, lettera b), REDC

Questa eccezione riguarda i documenti utilizzati per la preparazione di decisioni e pronunce, quali relazioni e note redatte da un esaminatore contenenti considerazioni o suggerimenti per la trattazione o risoluzione di un procedimento, oppure annotazioni contenenti istruzioni specifiche o generiche sulla gestione di determinati procedimenti.

I documenti contenenti una comunicazione, un avviso o una decisione finale dell'Ufficio in merito a un determinato procedimento non sono compresi in questa eccezione. Qualsiasi documento da notificare a una delle parti in causa consiste nel documento originale o in una copia dello stesso, autenticata o munita del sigillo dell'Ufficio, oppure in una stampa da computer munita del sigillo. La comunicazione, l'avviso o la decisione, in originale o in copia, restano nel fascicolo.

Le note e le Direttive dell'Ufficio relative alle procedure generali e al trattamento dei casi, come le presenti Direttive, non fanno parte dei fascicoli, né ne fanno parte le misure e le istruzioni concernenti l'attribuzione di funzioni.

### 5.1.3 Parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza

[Articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#)

Articolo 72, lettera c), REDC

#### **Tempistica per la domanda**

È possibile chiedere di mantenere un documento, o una parte di esso, riservato, al momento della sua presentazione o in una fase successiva, purché non sia in corso una richiesta di consultazione del fascicolo riguardante il documento stesso. Durante una consultazione degli atti dei fascicoli, potrebbe non essere possibile richiederne la riservatezza.

Le parti del fascicolo riguardo alle quali l'interessato ha manifestato, prima della presentazione della richiesta di consultazione, uno specifico interesse alla riservatezza sono escluse dalla consultazione, a meno che detta consultazione non sia giustificata da prevalenti interessi legittimi del richiedente della consultazione.

### **Invocazione della riservatezza ed espressione di interesse specifico**

L'interessato deve aver manifestato espressamente e giustificato adeguatamente uno specifico interesse di riservatezza sul documento (cfr. 08/11/2018, [R 722/2018-5](#), nume (fig.) / Numederm, § 16). Se una richiesta è presentata tramite un modulo dell'Ufficio (in formato cartaceo o elettronico per il deposito con tale modalità), detto modulo non può essere contrassegnato come riservato; eventuali allegati, tuttavia, possono essere esclusi dalla consultazione dei fascicoli. Ciò vale per tutti i procedimenti in quanto il modulo contiene informazioni minime, che sono in seguito riportate nel registro disponibile al pubblico, ed è pertanto incompatibile con una dichiarazione di riservatezza.

Quando viene fatto valere uno specifico interesse di riservatezza in merito a un documento, l'Ufficio deve accertare che tale interesse sia sufficientemente dimostrato. I documenti che rientrano in questa categoria devono provenire dall'interessato (ad esempio il richiedente del MUE/DMC, l'opponente).

#### Riservatezza invocata e interesse specifico manifestato

Laddove sia stato manifestato un interesse specifico, cui è stato dato seguito, tale interesse specifico deve essere dovuto al carattere riservato del documento o allo status di segreto commerciale o aziendale. Un caso del genere si può verificare, per esempio, quando il richiedente ha presentato documentazione di supporto a titolo di prova relativamente a una domanda di registrazione di un trasferimento o di una licenza.

Se l'Ufficio conclude che non sono soddisfatti i requisiti per mantenere riservati i documenti in questione, in quanto gli interessi specifici manifestati non giustificano il mantenimento della riservatezza del documento, prima di liberarlo dal vincolo di riservatezza si mette in contatto con chi li ha presentati e prende una decisione. In risposta, il richiedente può produrre le prove in modo tale da evitare di rivelare parti del documento o delle informazioni che considera riservate, nella misura in cui le parti del documento presentato contengono le informazioni in questione. Ad esempio, se vengono presentati contratti o altri documenti a titolo di prova di un trasferimento o di una licenza, è possibile cancellare determinate informazioni prima di sottoporre il documento all'Ufficio, oppure omettere determinate pagine.

#### Riservatezza invocata senza manifestazione di interesse specifico

Laddove la parte abbia fatto valere il diritto alla riservatezza apponendo un normale timbro con la dicitura «riservato» sulla copertina del documento trasmesso o contrassegnando la casella «riservato» in caso di ricorso alla piattaforma di comunicazione elettronica, senza che il documento ivi allegato contenga alcuna spiegazione o indicazione in merito a un eventuale interesse specifico né alcuna pretesa di giustificare a nome della parte la natura o lo status riservati del documento trasmesso, l'Ufficio elimina l'indicazione.

Ciò vale per tutti i documenti trasmessi in cui la parte invochi la riservatezza «per sistema» senza tuttavia fornire alcuna giustificazione della propria invocazione. In qualsiasi momento precedente la ricezione di una richiesta di consultazione di fascicoli,

la parte ha facoltà di invocare e adeguatamente giustificare un interesse specifico a che il documento sia mantenuto riservato.

Qualora l'Ufficio inviti le parti di un procedimento di opposizione, annullamento o nullità a prendere in considerazione una composizione amichevole, tutti i documenti concernenti tale procedimento sono considerati riservati e, in linea di principio, non sono aperti alla consultazione dei fascicoli.

L'accesso ai documenti che l'Ufficio ha accettato come riservati (escludendoli quindi, dalla consultazione) può nondimeno essere concesso a chi dimostri di possedere un prevalente interesse legittimo alla loro consultazione. Il prevalente interesse legittimo deve essere quello della persona che chiede la consultazione.

Se il fascicolo contiene documenti di questo genere, l'Ufficio informa il richiedente della consultazione circa la loro presenza nel fascicolo. Il richiedente della consultazione può allora decidere se presentare domanda per far valere il proprio prevalente interesse legittimo. Ciascuna richiesta in tal senso va valutata per i propri meriti.

L'Ufficio deve concedere al richiedente della consultazione la possibilità di presentare osservazioni.

Prima di prendere una decisione, la domanda, nonché le eventuali osservazioni, devono essere inviate all'interessato, che ha il diritto di essere ascoltato.

[Articolo 67, RMUE](#)

Articolo 56, RDC

L'Ufficio deve decidere se concedere l'accesso a tali documenti. La parte soccombente può proporre ricorso contro questa decisione.

## **5.2 Accesso del richiedente o del proprietario ai documenti esclusi**

[Articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#)

Articolo 72, REDC

Quando un richiedente o un proprietario chiede di accedere al proprio fascicolo, significa che può avere accesso a tutti i documenti che fanno parte del fascicolo, con la sola eccezione di quelli indicati nell'[articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#) e nell'articolo 72, lettere a) e b), REDC.

Nei procedimenti *inter partes* nei quali la controparte (l'opponente o il richiedente della revoca o di una dichiarazione di nullità) ha manifestato uno specifico interesse a mantenere riservato il proprio documento nei confronti di terzi, le viene comunicato che non è possibile garantire la riservatezza dei documenti nei confronti dell'altra parte in causa e viene invitata a rendere pubblici i documenti o a ritirarli dal procedimento. Se la controparte conferma la richiesta di riservatezza, i documenti non vengono inviati

all'altra parte in causa e non sono presi in considerazione dall'Ufficio ai fini della decisione.

Se, invece, la controparte desidera che tali documenti siano presi in considerazione ma non siano accessibili a terzi, i documenti possono essere trasmessi dall'Ufficio all'altra parte in causa ma non risultano disponibili per la consultazione da parte di terzi (per i procedimenti di opposizione, cfr. [Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 4.4.4](#)).

## **6 Procedimenti dinanzi all'Ufficio relativi alle domande di consultazione di fascicoli**

### **6.1 Estratti autentificati o non autentificati dei Registri**

#### **6.1.1 Estratti dal registro dei MUE**

[Articolo 111, paragrafo 7, RMUE](#)

L'Ufficio fornisce estratti autentificati o non autentificati del registro, previa richiesta e dietro il pagamento di una tassa. Tuttavia, le copie (autentiche) scaricabili sono gratuite (cfr. [il punto 6.4](#) che segue).

Le richieste di estratti del registro dei MUE possono essere trasmesse mediante il modulo online, disponibile nella pagina web dell'Ufficio, all'indirizzo <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>, o tramite qualsiasi domanda equivalente. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al [punto 6.7](#) che segue.

[Articolo 63, RDMUE](#)

Una domanda di consultazione di fascicoli può essere presentata sotto forma di originale firmato, inviato con mezzi elettronici, via posta o tramite corriere (cfr. [il punto 6.5](#) che segue).

#### **6.1.2 Estratti del registro dei disegni o modelli comunitari**

Articolo 50, RDC

Articoli 69 e 73, REDC

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 73 del REDC, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autentificati o non autentificati, dietro pagamento di una tassa.

Qualora la pubblicazione della registrazione sia soggetta a differimento, a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del RDC, gli estratti autenticati (o non autenticati) del registro dei disegni o modelli comunitari contengono unicamente il nome del titolare, il nome di eventuali rappresentanti, la data di deposito e di registrazione, il numero di fascicolo della domanda e la menzione del differimento della pubblicazione, a meno che la richiesta non sia stata presentata dal titolare oppure dal suo rappresentante.

Le richieste di estratti del registro dei disegni o modelli comunitari devono essere trasmesse compilando il modulo online, disponibile nella pagina web dell'Ufficio all'indirizzo <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>, o tramite qualsiasi domanda equivalente. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al [punto 6.7](#) che segue.

Articoli 65, 66 e 67 REDC

Una domanda di consultazione di fascicoli può essere presentata sotto forma di originale firmato, inviato con mezzi elettronici, via posta o tramite corriere (cfr. il [punto 6.5](#) che segue).

## **6.2 Copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti nei fascicoli**

Su richiesta dell'interessato, l'Ufficio fornisce copie, autenticate o non autenticate, di documenti che formano il fascicolo (cfr. il [punto 4.2](#) che precede), a fronte del pagamento di una tassa. Tuttavia, le copie (autenticate) scaricabili sono gratuite (cfr. il [punto 6.4](#) che segue).

Le richieste di copie autenticate o non autenticate di documenti devono essere trasmesse mediante il modulo online, disponibile nella pagina web dell'Ufficio, all'indirizzo <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>, o tramite qualsiasi domanda equivalente.

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al [punto 6.7](#) che segue.

Copie autenticate e non autenticate delle domande di MUE e di DMC, certificati di registrazioni, estratti dal registro e copie di documenti contenuti nel fascicolo (disponibili solo per i MUE), possono essere richiesti anche come alternativa alle copie scaricabili disponibili gratuitamente (cfr. il [punto 6.4](#) che segue).

Le copie autenticate della domanda di MUE o del certificato di registrazione del DMC saranno disponibili esclusivamente qualora sia stata assegnata una data di deposito (per quanto riguarda i requisiti della data di deposito dei MUE, cfr. le Direttive, [parte B, Esame, sezione 2, Formalità](#); per quanto riguarda i requisiti della data di deposito dei DMC, cfr. le Direttive concernenti l'esame delle domande per disegni o modelli comunitari registrati).

In caso di domanda multipla di disegni o modelli, le copie autenticate della domanda saranno disponibili esclusivamente per quei disegni o modelli per i quali sia stata assegnata una data di deposito.

Qualora la domanda di MUE o la registrazione del DMC non sia stata ancora pubblicata, la richiesta di copie autenticate o non autenticate di documenti contenuti nel fascicolo sarà soggetta alle limitazioni elencate nei punti da [4.2.1](#) a [4.2.4](#) che precedono.

Occorre tenere presente che la copia autenticata della domanda o della registrazione riporta soltanto la data della domanda o della registrazione. Il marchio, il disegno o il modello possono essere stati oggetto di trasferimento, cessione, cessione parziale o altri atti dispositivi che ne modificano l'ambito di protezione e non sono riportati nella copia autenticata della domanda di MUE o del certificato di registrazione del MUE o del DMC. È possibile ottenere informazioni aggiornate dalla banca dati elettronica o richiedere un estratto autenticato del registro (cfr. il [punto 6.1](#) che precede).

### **6.3 Accesso online ai fascicoli**

I contenuti dei fascicoli sono disponibili nella sezione Corrispondenza del fascicolo nello strumento online dell'Ufficio, sul sito web dell'Ufficio.

Se la domanda di MUE o la registrazione del DMC (non soggetta a differimento) è stata pubblicata, gli utenti registrati sul sito possono consultare gratuitamente i relativi fascicoli.

### **6.4 Copie autenticate scaricabili**

Decisione n. [EX-23-13](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 15 dicembre 2023, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici e il relativo [allegato I](#).

Decisione n. [EX-21-4](#) del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 30 marzo 2021, relativa al registro dei marchi UE, al registro dei disegni o modelli comunitari, alla banca dati dei procedimenti dinanzi all'Ufficio e alla banca dati della giurisprudenza, all'articolo [5](#), e i relativi [allegati I](#) e [II](#).

[Articolo 51, paragrafo 2, RMUE](#)

Copie autenticate e non autenticate delle domande di MUE, DMC, dei certificati di registrazione, degli estratti dal registro e dei documenti nel fascicolo (disponibili soltanto per i MUE) possono essere generati e scaricati automaticamente tramite un link diretto dal sito web dell'Ufficio tramite lo strumento online dell'Ufficio, dal modulo di deposito elettronico per la consultazione dei fascicoli e dai fascicoli stessi per un MUE o DMC selezionato.

La copia del documento sarà resa disponibile in formato PDF e sarà composta da una pagina di copertina nelle cinque lingue dell'Ufficio, che presenta il documento autenticato seguita dal documento autenticato stesso. Il documento contiene un codice unico d'identificazione. Ciascuna pagina del documento deve avere un'intestazione e un piè di pagina contenenti elementi importanti, atti a garantire l'autenticità della copia autenticata: un codice unico d'identificazione, un timbro con la dicitura «copia», la firma del funzionario dell'Ufficio responsabile dell'emissione di copie autentiche, la data della copia autenticata, il numero del MUE o del DMC e il numero di pagina. La data riportata è quella del giorno in cui la copia autenticata è stata generata automaticamente.

Le copie autentiche generate automaticamente hanno lo stesso valore delle copie autentiche inviate, previa richiesta, su supporto cartaceo, e possono essere utilizzate in formato elettronico oppure stampate.

Quando un'autorità riceve una copia autenticata, può verificare online il documento originale per mezzo del codice unico d'identificazione riportato nella copia autenticata. Nella sezione Banche dati del sito dell'Ufficio è disponibile il link Verifica la copia autenticata. Cliccando sul link si apre una schermata con un riquadro nel quale si può digitare il codice unico d'identificazione per rintracciare e visualizzare il documento originale attraverso i sistemi online dell'Ufficio.

Va tenuto presente che la copia autenticata riporta soltanto la data della domanda o della registrazione. Il marchio oppure il disegno o modello, però, possono essere stati oggetti di trasferimento, cessione, cessione parziale o altri atti dispositivi che ne modificano l'ambito della protezione e non sono riportati nella copia autenticata della domanda di MUE o del certificato di registrazione del MUE o del DMC. Informazioni aggiornate si possono ottenere dalla banca dati elettronica o richiedendo un estratto autenticato dal registro o dalla banca dati.

## **6.5 Domande online di consultazione di fascicoli**

Gli utenti accedono al modulo di domanda online attraverso il loro conto-utente, dove devono fare il login e completare la domanda di consultazione di fascicoli chiedendo copie autentiche o non autentiche di determinati documenti.

## **6.6 Domande scritte di consultazione di fascicoli**

[Articolo 63, RDMUE](#)

Articolo 65, REDC

Le domande di consultazione possono essere presentate mediante il modulo online disponibile nella pagina web dell'Ufficio, all'indirizzo <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>, o tramite qualsiasi domanda equivalente.

Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al [punto 6.7 che segue](#).

[Articolo 63, RDMUE](#)

Articolo 67, REDC

Una domanda di consultazione di fascicoli può essere presentata in forma di originale firmato, inviato con mezzi elettronici (cfr. il [punto 6.5](#) che precede), via posta o a mezzo corriere.

## 6.7 Lingue

Le domande di consultazione di fascicoli devono essere redatte in una delle lingue indicate di seguito.

### 6.7.1 Domande di MUE o di DMC

[Articolo 146, paragrafi 6 e 9, REMUE](#)

[Articolo 25, REMUE](#)

Articoli 80, 81, 83 e 84 REDC

Se la domanda di consultazione di fascicoli riguarda una domanda di MUE o di DMC, sia esso già pubblicato oppure no, deve essere presentata nella stessa lingua in cui è stata redatta la domanda di MUE o di DMC cui si riferisce (la «prima» lingua) o nella seconda lingua indicata nella propria domanda dal richiedente del MUE o del DMC in questione (la «seconda» lingua).

Se la domanda di consultazione di fascicoli è redatta in una lingua diversa da quelle su specificate, il richiedente della consultazione deve presentare entro un mese, di propria iniziativa, una traduzione in una di dette lingue. Se la traduzione non è presentata entro tale termine, la domanda di consultazione di fascicoli sarà considerata come non presentata.

Questa disposizione non vale nel caso in cui il richiedente della consultazione potrebbe non essere stato a conoscenza delle lingue della domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario. Ciò è possibile soltanto se tali informazioni non sono disponibili nel registro online e se la domanda può essere trattata immediatamente. In tal caso la domanda di consultazione può essere presentata in una qualsiasi delle cinque lingue dell'Ufficio.

## 6.7.2 MUE o DMC registrati

[Articolo 146, paragrafi 6 e 9, RMUE](#)

[Articolo 25, REMUE](#)

Articolo 80, lettera b), articoli 81, 83 e 84 REDC

Se la domanda di consultazione di fascicoli riguarda un MUE registrato o un DMC registrato, deve essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio.

La lingua in cui è redatta la domanda di consultazione diventa la lingua del procedimento di consultazione.

Se la domanda di consultazione di fascicoli è redatta in una lingua diversa da quelle su specificate, il richiedente della consultazione deve presentare entro un mese, di propria iniziativa, una traduzione in una di dette lingue; in caso contrario la domanda sarà considerata come non presentata.

## 6.8 Rappresentanza e autorizzazione

Per la presentazione di domande di consultazione di fascicoli la rappresentanza non è obbligatoria.

Se viene nominato un rappresentante, si applicano le norme generali per la rappresentanza e l'autorizzazione. Cfr. le Direttive, [parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale](#).

## 6.9 Contenuti della domanda di consultazione di fascicoli

La domanda di consultazione di fascicoli di cui ai punti [6.5](#) e [6.6](#) che precedono deve contenere quanto segue:

- l'indicazione del numero del fascicolo o del numero della registrazione di cui viene chiesta la consultazione;
- il nome e l'indirizzo del richiedente della consultazione;
- se del caso, l'indicazione del documento o dell'informazione di cui viene chiesta la consultazione (può essere chiesta la consultazione di un intero fascicolo o solo di determinati documenti). Nel caso di una domanda di consultazione di un determinato documento, occorre indicare la natura del documento (ad esempio «domanda», «avviso di opposizione»). Se viene chiesta la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo, occorre specificare il tipo di informazione richiesta. Se la domanda di consultazione riguarda una domanda di MUE non ancora pubblicata, una domanda di DMC non ancora pubblicata o un DMC per cui è stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 del RDC o che, essendo soggetto a tale differimento della pubblicazione, è stato oggetto di

rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza, e se la consultazione del fascicolo è richiesta da terzi, occorre indicare e dimostrare che detti terzi hanno il diritto di consultare il fascicolo;

- se vengono chieste copie, l'indicazione del numero di copie richieste, l'eventuale necessità di autenticazione e, qualora i documenti debbano essere presentati in un paese terzo che richiede l'autenticazione della firma (legalizzazione), l'indicazione dei paesi nei quali l'autenticazione è necessaria;
- la firma del richiedente, ai sensi dell'[articolo 63, paragrafo 1, RDMUE](#) e dell'articolo 65 del REDC.

## 6.10 Irregolarità

Se una domanda di consultazione di fascicoli non soddisfa i requisiti relativi ai contenuti delle domande, il richiedente della consultazione viene invitato a rimediare alle irregolarità riscontrate. Se non lo fa entro il termine di tempo stabilito, la domanda di consultazione è respinta.

## 6.11 Tasse di consultazione e comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli

Tutte le tasse sono dovute alla data di ricevimento della domanda di consultazione (cfr. i punti [6.5](#) e [6.6](#) che precedono).

### 6.11.1 Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo

[Articolo 114, paragrafo 9, RMUE](#) e [allegato I A, punto 32, RMUE](#)

Articolo 75 REDC

Articolo 2, RTDC in combinato disposto con il paragrafo 23 dell'allegato, RTDC

La comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo è soggetta al pagamento di una tassa di EUR 10.

### 6.11.2 Consultazione di fascicoli

[Articolo 114, paragrafo 6, RMUE](#) e [allegato I A, punto 30, RMUE](#)

Articolo 74, paragrafo 1, REDC

Articolo 2, RTDC in combinato disposto con il paragrafo 21 dell'allegato, RTDC

La domanda di consultazione di fascicoli nella sede dell'Ufficio è soggetta al pagamento di una tassa di EUR 30.

[Articolo 114, paragrafo 7](#) e [Allegato I A, paragrafo 31, lettera a\)](#), RMUE

Articolo 74, paragrafo 4, REDC

Articolo 2, RTDC in combinato disposto con il paragrafo 22 dell'allegato, RTDC

Se la consultazione di un fascicolo avviene tramite il rilascio di copie **non autenticata** di documenti contenuti nel fascicolo, tali copie sono soggette al pagamento di una tassa di EUR 10 più EUR 1 per ciascuna pagina superiore a dieci.

[Articolo 51, paragrafo 2](#), RMUE

Articolo [111, paragrafo 7](#), articolo [114, paragrafo 7](#) e [Allegato I A, paragrafo 29, lettera a\)](#), RMUE

Articolo 17, paragrafo 2, articolo 69, paragrafo 6 e articolo 74, paragrafo 5 REDC

Articolo 2, RTDC in combinato disposto con il paragrafo 20 dell'allegato, RTDC

Una copia **non autenticata** di una domanda di MUE o di DMC, una copia **non autenticata** del certificato di registrazione, un estratto **non autenticato** dal registro o un estratto **non autenticato** dalla domanda di MUE o di DMC ricavati dalla banca dati sono soggetti al pagamento di una tassa di EUR 10 per ciascuna copia o estratto.

Tuttavia, gli utenti registrati del sito web possono ottenere gratuitamente copie elettroniche **non autenticata** di domande di MUE e DMC o certificati di registrazione facendone richiesta attraverso il sito stesso.

[Articolo 114, paragrafo 7](#) e [Allegato I A, paragrafo 31, lettera b\)](#), RMUE

Articolo 74, paragrafo 4, REDC

Articolo 2, RTDC in combinato disposto con il paragrafo 22 dell'allegato, RTDC

Se la consultazione di un fascicolo avviene tramite il rilascio di copie **autenticata** di documenti contenuti nel fascicolo, tali copie sono soggette al pagamento di una tassa di EUR 30 più EUR 1 per ciascuna pagina superiore a dieci.

[Articolo 51, paragrafo 2](#), RMUE

Articolo [111, paragrafo 7](#), articolo [114, paragrafo 7](#) e [Allegato I A, paragrafo 29, lettera b\)](#), RMUE

Articolo 17, paragrafo 2, articolo 69, paragrafo 6 e articolo 74, paragrafo 5 REDC

Articolo 2, RTDC in combinato disposto con il paragrafo 20 dell'allegato, RTDC

Una copia **autenticata** di una domanda di MUE o di DMC, una copia **autenticata** del certificato di registrazione, un estratto **autenticato** dal registro o un estratto

**autenticato** dal modulo di domanda di MUE o di DMC ricavati dalla banca dati sono soggetti al pagamento di una tassa di EUR 30 per ciascuna copia o estratto.

Tuttavia, gli utenti registrati sul sito web possono ottenere gratuitamente copie elettroniche **autentiche** di domande di MUE e DMC o certificati di registrazione facendone richiesta attraverso il sito stesso.

### 6.11.3 Conseguenze del mancato pagamento

[Articolo 114, paragrafo 6, RMUE](#)

Articolo 74, paragrafo 1, REDC

Una domanda di consultazione di fascicoli è considerata non depositata fino al pagamento della tassa dovuta. Le tasse si applicano non solo se la domanda di consultazione è stata presentata da terzi, ma anche se è stata presentata dal richiedente o dal proprietario del MUE o del DMC. L'Ufficio non tratta la domanda di consultazione fintantoché non viene pagata la tassa dovuta.

Se, però, la tassa non viene pagata, o non viene pagata interamente, l'Ufficio notifica il richiedente della consultazione:

- se non riceve il pagamento dovuto per una copia autenticata o non autenticata di una domanda di MUE o di DMC, di un certificato di registrazione o di un estratto dal registro o dalla banca dati;
- se non riceve il pagamento dovuto per la consultazione di fascicoli ottenuta tramite il rilascio di copie autentiche o non autentiche di documenti contenuti nel fascicolo;
- se non riceve il pagamento dovuto per la comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo.

L'Ufficio invia una lettera in cui indica l'importo delle tasse da pagare. Se l'importo esatto delle tasse non è noto al richiedente della consultazione, perché dipende dal numero delle pagine, l'Ufficio inserisce tale informazione nella lettera standard oppure la comunica al richiedente della consultazione mediante altri mezzi idonei.

### 6.11.4 Rimborso delle tasse

Se una domanda di consultazione di fascicoli è respinta, la relativa tassa non viene rimborsata. Tuttavia, se a seguito del versamento della tassa, l'Ufficio rileva che non tutte le copie autentiche o non autentiche richieste possono essere rilasciate (ad esempio quando la domanda riguarda documenti riservati ed il richiedente non ha dimostrato un interesse legittimo superiore), verranno rimborsate tutte le tasse versate in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto.

## 6.12 **Requisiti per il diritto di terzi di consultare fascicoli relativi a una domanda di MUE non pubblicata, o a un DMC soggetto a differimento della pubblicazione**

[Articolo 114, paragrafi 1 e 2, RMUE](#)

Articolo 74 RDC

Articolo 74, paragrafo 2, REDC

Se terzi (cioè una persona diversa dal richiedente del MUE o del DMC e dal suo rappresentante) presentano domanda di consultazione dei fascicoli relativi a una domanda di MUE non ancora pubblicata o fascicoli relativi a DMC per i quali è stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 del RDC, o che, essendo soggetti a differimento della pubblicazione, sono stati oggetto di rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza (cfr. i punti [4.2.1](#) e [4.2.2](#) che precedono), possono determinarsi varie situazioni.

Se la domanda di terzi è basata sui motivi di cui all'[articolo 114, paragrafi 1 e 2, RMUE](#) (cfr. il punto [4.2.1](#) che precede), ovvero all'articolo 74, paragrafo 2, del RDC o all'articolo 74, paragrafo 2, del REDC (cfr. il punto [4.2.2](#) che precede) deve contenere un'indicazione e una prova atte a dimostrare che il richiedente del MUE o che il richiedente o il titolare del DMC ha fornito il consenso alla consultazione oppure ha affermato che dopo la registrazione eserciterà i diritti relativi al DMC contro il richiedente della consultazione.

### 6.12.1 Consenso

Il consenso del richiedente o del titolare del MUE oppure del richiedente o del titolare del DMC deve essere prestato in forma di dichiarazione scritta nella quale egli manifesta il proprio consenso alla consultazione del o dei fascicoli in questione. Il consenso può essere limitato alla consultazione di determinate parti del fascicolo, come la domanda, eccetera; in tal caso la domanda di consultazione non può eccedere l'ambito del consenso.

Se il richiedente della consultazione non presenta una dichiarazione scritta del richiedente del MUE ovvero del richiedente o del titolare del DMC nella quale questi dà il proprio consenso alla consultazione dei fascicoli, gli viene inviata una notifica e gli saranno concessi due mesi di tempo dalla data di quest'ultima per rimediare alla propria mancanza.

Se, alla scadenza di detto periodo di tempo, la dichiarazione di consenso non è stata presentata, l'Ufficio respinge la domanda di consultazione di fascicoli. Il richiedente della consultazione viene informato della decisione di respingimento della domanda di consultazione.

Il richiedente della consultazione può proporre ricorso contro tale decisione (articolo [67](#), articolo [68](#) RMUE ed articolo 56 RDC).

#### 6.12.2 Dichiarazione di esercizio dei diritti discendenti dal marchio dell'Unione europea o dal disegno o modello comunitario registrato

[Articolo 114, paragrafo 2, RMUE](#)

Articolo 74, paragrafo 2, RDC

Articolo 74, paragrafo 2, REDC

Se la domanda si fonda sull'affermazione che il proprietario del MUE o del DMC intende far valere, dopo la registrazione, i diritti che discendono dal MUE stesso o dal DMC, spetta al richiedente della consultazione fornire prove di questa affermazione. La prova da presentare a tal fine deve essere di tipo documentale e può consistere, per esempio, in dichiarazioni del richiedente del MUE ovvero del richiedente o del titolare del DMC relative alla domanda di MUE in questione, alla domanda di DMC o alla registrazione di un DMC soggetta a differimento, in corrispondenza commerciale, eccetera. La presentazione di un'opposizione basata su una domanda di MUE contro un marchio nazionale costituisce una dichiarazione di esercizio dei diritti discendenti dal MUE. Non costituiscono prova sufficiente mere presunzioni da parte del richiedente della consultazione.

L'Ufficio valuta innanzi tutto se la prova presentata è sufficiente.

Se lo è, l'Ufficio trasmette la domanda di consultazione di fascicoli e i relativi documenti al richiedente del MUE ovvero al richiedente o al titolare del DMC e lo invita a inviare le proprie osservazioni in merito entro il termine di due mesi. Se il richiedente del MUE ovvero il richiedente o il titolare del DMC acconsente a una consultazione del fascicolo, la stessa viene autorizzata. Se il richiedente del MUE ovvero il richiedente o il titolare del DMC presenta osservazioni contrarie alla consultazione del fascicolo, l'Ufficio le trasmette al richiedente della consultazione. Tutte le dichiarazioni del richiedente della consultazione vengono trasmesse al richiedente del MUE ovvero al richiedente o al titolare del DMC, e vice versa. L'Ufficio tiene conto di tutte le osservazioni presentate dalle parti entro i termini prescritti e decide di conseguenza. La decisione dell'Ufficio sarà notificata sia al richiedente della consultazione dei fascicoli sia al richiedente o al titolare del MUE o del DMC. Qualora una decisione non abbia accolto le richieste di una delle parti, questa potrà ricorrere contro tale decisione (articolo [67](#), articolo [68](#), RMUE ed articolo 56, RDC).

## **6.13 Autorizzazione della consultazione di fascicoli, mezzi di consultazione**

Se la consultazione viene autorizzata, l'Ufficio trasmette al richiedente della consultazione, le copie richieste dei documenti del fascicolo o le informazioni richieste, con modalità idonee, oppure lo invita a consultare il fascicolo nella propria sede.

### **6.13.1 Comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo**

[Articolo 114, paragrafo 9, RMUE](#)

Articolo 75 REDC

Su richiesta, l'Ufficio può comunicare informazioni contenute in qualsiasi fascicolo relativo a domande o registrazioni di MUE o di DMC.

Le informazioni contenute nei fascicoli vengono fornite in assenza di una domanda di consultazione, tra l'altro, quando l'interessato vuole sapere se una determinata domanda di MUE è stata presentata da un determinato richiedente e in quale data, o se l'elenco dei prodotti e servizi è stato modificato nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda e la sua pubblicazione.

Dopo aver ottenuto queste informazioni, l'interessato può decidere se chiedere copie dei documenti pertinenti oppure presentare domanda di consultazione del fascicolo.

Inoltre, se l'interessato volesse conoscere quali argomentazioni un opponente ha fatto valere in procedimenti di opposizione, quali documenti per rivendicare la preesistenza sono stati presentati o quale sia l'esatta dicitura dell'elenco di prodotti e servizi così come risulta dalla registrazione, queste informazioni non saranno fornite e l'Ufficio inviterà l'interessato a presentare domanda di consultazione del fascicolo.

In questi casi la quantità e complessità delle informazioni da fornire eccederebbero limiti ragionevoli e comporterebbero un indebito onere amministrativo.

### **6.13.2 Copie dei documenti del fascicolo**

Se la consultazione dei fascicoli è concessa in forma di rilascio di copie autenticate o non autenticate dei documenti del fascicolo, i documenti richiesti sono inviati alla parte.

Se la consultazione dei fascicoli è concessa in forma di presa di visione presso la sede dell'Ufficio, al richiedente viene fissato un appuntamento a tal fine.

### **6.13.3 Interesse specifico del richiedente la consultazione**

Nel caso in cui una parte mostri un interesse specifico a conoscere se il suo fascicolo sia stato consultato e da chi, è necessario raggiungere un compromesso tra il generale interesse del pubblico a poter consultare i fascicoli dei procedimenti dinanzi

all'Ufficio con formalità minime e lo specifico interesse delle parti a conoscere chi abbia consultato il fascicolo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate.

Dal momento che, di norma, le richieste di consultazione online non sono comunicate alla parte il cui fascicolo è stato consultato, tale parte deve presentare una richiesta motivata e giustificata che mostri la sussistenza di motivi legittimi ad essere informata se il suo fascicolo sia stato oggetto di consultazione nonché a conoscere l'autore di tale consultazione. L'Ufficio non accoglierà automaticamente tale richiesta, piuttosto, prima di accoglierla, dovrà ponderare tali motivi, caso per caso, alla luce dei chiarimenti forniti dall'autore della consultazione entro il termine stabilito a tal fine dall'Ufficio.

## **7 Procedure per consentire alle autorità giudiziarie e altre autorità degli Stati membri di accedere ai fascicoli**

[Articolo 117, paragrafo 1, RMUE](#)

Articolo 75, RDC

RMUE Articoli [20](#) e [21](#), REMUE

Articoli 77 e 78, REDC

Ai fini della cooperazione amministrativa, l'Ufficio assiste, su richiesta, le autorità giudiziarie e altre autorità degli Stati membri comunicando informazioni o consentendo la consultazione di fascicoli.

Ai fini della cooperazione amministrativa, l'Ufficio comunica altresì agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, su richiesta, informazioni pertinenti alla presentazione di domande di MUE o di DMC e ai relativi procedimenti, nonché ai marchi o ai disegni e modelli registrati per effetto di tali domande.

### **7.1 Esenzione da tasse**

[Articolo 20, paragrafo 3](#) e [articolo 21, paragrafi 1 e 3, REMUE](#)

Articolo 77, paragrafo 3, e articolo 78, paragrafi 1 e 2, REDC

La consultazione dei fascicoli e la comunicazione di informazioni in essi contenute richieste dalle autorità giudiziarie e da altre autorità degli Stati membri non sono soggette al pagamento di tasse.

[Articolo 21, paragrafo 3, REMUE](#)

Articolo 78, paragrafo 2, REDC

Le autorità giudiziarie di uno Stato membro possono consentire a terzi la consultazione dei fascicoli trasmessi dall'Ufficio, o delle relative copie. Per tali consultazioni l'Ufficio non impone alcuna tassa.

## 7.2 Assenza di limitazioni per le domande non pubblicate

Articolo [114, paragrafo 4](#), e articolo [117, paragrafo 1](#), RMUE

[Articolo 20, paragrafo 1, REMUE](#)

Articolo 75, RDC

Articolo 72 e articolo 77, paragrafo 1, REDC

Alla consultazione di fascicoli e alla comunicazione di informazioni in essi contenute richieste dalle autorità giudiziarie o da altre autorità degli Stati membri non si applicano le limitazioni di cui all'[articolo 114 RMUE](#) e all'articolo 74 RDC. Di conseguenza, a tali organismi può essere concesso l'accesso ai fascicoli relativi a domande di MUE non pubblicate (cfr. il punto [4.2.1](#) che precede) e a DMC soggetti a differimento della pubblicazione (cfr. il punto [4.2.2](#) che precede), nonché a parti dei fascicoli per le quali la parte interessata ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza. Tuttavia, i documenti relativi all'astensione e alla ricusazione, nonché i documenti di cui all'[articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#) e all'articolo 72, lettera b), REDC, non saranno messi a disposizione di tali organismi.

[Articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#)

[Articolo 21, paragrafo 3, REMUE](#)

Articolo 74, RDC

Articolo 72 e articolo 78, paragrafo 2, REDC

Le autorità giudiziarie degli Stati membri possono consentire a terzi la consultazione dei fascicoli trasmessi dall'Ufficio e delle relative copie. Questa consultazione successiva è soggetta alle limitazioni di cui all'[articolo 114, paragrafo 4, RMUE](#) o all'articolo 74 del RDC, come se la consultazione fosse richiesta da terzi.

[Articolo 21, paragrafo 2, REMUE](#)

Articolo 78, paragrafo 4, REDC

Quando trasmette fascicoli o le relative copie alle autorità giudiziarie degli Stati membri, l'Ufficio indica le limitazioni imposte alla consultazione dei fascicoli relativi, da una parte, a domande o registrazioni di MUE in conformità dell'[articolo 114 del RMUE](#) e, dall'altra, a domande di DMC o a registrazioni di DMC in conformità dell'articolo 74 del RDC e dell'articolo 72 del REDC.

### 7.3 Mezzi di consultazione

[Articolo 21, paragrafo 1, REMUE](#)

Articolo 78, paragrafo 1, REDC

La consultazione da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità degli Stati membri dei fascicoli relativi a domande o a registrazioni di MUE o di DMC può essere concessa mediante il rilascio di copie dei documenti originali. Se i fascicoli non contengono documenti originali, l'Ufficio fornisce copie stampate con strumenti elettronici.